

Repertorio n. 92075

Raccolta n. 22546

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 29 - 11 - 2010


L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di novembre, in
Roma nel mio studio in via dei Sansovino n. 6.

Avanti a me Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presen-
za dei testimoni:

- Carmela Distefano, nata a Catania il 9 maggio 1967, residente a
Roma, Via Roberto Ago n. 50,
 - Agnese Angiuli, nata a Bari il 5 dicembre 1986, residente a Bari,
Via V. V. Lenoci n. 10,
- persone idonee e a me note

Sono presenti i Signori

il Fratello John Peter Guasconi, nato a New York City (U.S.A.) il 4
agosto 1943, domiciliato per la carica in Roma, Via Aurelia n. 476,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente "Casa Generali-
zia dei Fratelli delle Scuole Cristiane", con sede in Roma, Via Aure-
lia n. 476, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del R.D.
12 ottobre 1939, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche pres-
so la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - al n.
774/1987, codice fiscale 80044330589, giusta autorizzazione del
Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Alvaro Anto-



nio Rodriguez Echeverria, in data 19 settembre 2010, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- Amilcare BOCCUCCIA, nato a Cave (RM) il 4 gennaio 1946, residente a Roma (RM), Via Aurelia n. 476, Codice Fiscale BCC MCR 46A04 C390H, (Direttore Esecutivo),

- Pedro Manuel ARRAMBIDE IRIAZABAL, nato a Hondarribia Spagna (EE) il 28 giugno 1941, residente a Roma (RM), Via Aurelia n. 476, Codice Fiscale RRM PRM 41H28 Z131Y, (Vice Direttore).

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

1 - E' costituita dalla Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane e dalle persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, enti italiani, stranieri o sovranazionali che parteciperanno al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, una Fondazione denominata "DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS".

2 - La Fondazione ha sede in Roma (RM), attualmente in Via Aurelia n. 476.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà istituire uffici, sia in Italia che all'estero, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto dello statuto della Fondazione. Detti uffici non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno quindi dalla sede anche per la parte contabile ed amministrativa.

3 - La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale in conformità a quanto pre-


visto all'Art.10, primo comma, del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- a. Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelando i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del benessere umano, della giustizia e della pace;
- b. Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizzazione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.

La Fondazione, per il perseguimento dei suoi fini, può svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) Promuovere e finanziare progetti di formazione, di educazione e di sviluppo a favore dei popoli bisognosi del pianeta.
- b) Collaborare nel processo di sensibilizzazione, di educazione, di sviluppo, anche a fine di promuovere una lettura critica della realtà sociale, dei cittadini, dei popoli bisognosi, nonché per creare una cultura di solidarietà.
- c) Sollecitare i governi - locali, regionali, nazionali, europei, internazionali - e gli Organismi Internazionali a contribuire alla promozione del benessere umano, della educazione, della giustizia e della pace.
- d) Promuovere il volontariato tra le persone disposte a collaborare al conseguimento di questi scopi ed obiettivi, con spirito libero, altruista e solidale
- e) Preparare personale italiano ed estero a svolgere attività educative e di sviluppo.



f) Promuovere uno stile di vita personale e collettivo coerente con la proposta di solidarietà prestata.

g) Proporsi come "canale operativo" capace di facilitare la solidarietà di quanti conoscono la Fondazione e hanno fiducia nel lavoro dalla stessa promosso.

h) Collaborare e coordinare gli sforzi degli altri organismi, associazioni, ONG ed Organismi Internazionali coinvolti in questo stesso impegno.

i) Acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi umanitari (fuori CE) in forza del comma 12 dell'articolo 12 del DPR 633/7.

j) Collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi tipo, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

k) Costituire e/o gestire centri di orientamento scolastico e/o professionale per studenti di ogni ordine e grado e di consulenza per gli educatori e per le famiglie.

l) Rilevare riviste, radio, televisioni ed, in genere, ogni mezzo di comunicazione e/o d'informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel rispetto della vigente normativa.

La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute necessarie o utili, comunque in misura non prevalente.

La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambia-

rie, mutui ipotecari ed in genere qualsiasi operazione bancaria con qualsiasi istituto di credito.

4 - Possono essere Soci della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti nazionali, stranieri o sovranazionali che contribuiranno alle attività della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante opere e contributi in denaro, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.


I Soci si suddividono in:

a) Soci fondatori: persone o enti che partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione concorrendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale. I Soci fondatori formano il Consiglio Direttivo della Fondazione.

b) Partecipanti: persone o enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5 - Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione consistente nella somma di euro 120.000 (centoventimila) risultante dal deposito effettuato per corrispondente importo presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 7 di Roma, vincolato alla costituzione della Fondazione, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Banca in data 17 novembre 2010, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Concorrono a formare il fondo di dotazione iniziale della Fondazione



i conferimenti acquisiti o in via di acquisizione dalle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e dagli enti nazionali, stranieri o sovranazionali che partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione mediante l'apporto di opere e capitali.

In considerazione della partecipazione transazionale soggettiva e delle formalità documentali relative, dette persone o enti sono considerati a tutti gli effetti Soci Fondatori e concorrono a formare il Consiglio Direttivo della Fondazione; ciò verrà fatto constare da apposito atto ricognitivo da perfezionarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2010.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inoltre dal fondo di gestione, con i seguenti apporti:

- a) quote di adesione dei Partecipanti;
- b) sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) redditi e somme di qualsiasi genere e per qualsiasi iniziativa acquisite;
- d) capitali provenienti dalla alienazione di beni considerati non produttivi di adeguato reddito o la cui manutenzione o conservazione, a valutazione del Consiglio di Amministrazione, risulti eccessivamente onerosa.

6 - Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore esecutivo e il Vice Direttore;

- Il Segretario Generale;

- Il Revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori legali dei conti.

7 - Viene nominato Presidente della Fondazione per il primo anno di attività il Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Tenuto conto delle adesioni di altri Soci Fondatori in corso di acquisizione, non appena espletato il relativo iter procedurale entro e non oltre il 31 gennaio 2010, sarà formato il primo Consiglio Direttivo della Fondazione.

Successivamente al primo anno di attività della Fondazione competente alla nomina del Presidente della Fondazione sarà il Consiglio Direttivo.

8 - Il Fratello Amilcare BOCCUCCIA viene nominato Direttore Esecutivo ed il Fratello Pedro Manuel ARRAMBIDE IRIAZABAL Vice Direttore, i quali presenti dichiarano di accettare la carica.

Il Direttore Esecutivo ed il Vice Direttore faranno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a norma di statuto.

Al Direttore esecutivo compete la rappresentanza legale e l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

9 - Il controllo sulla gestione della Fondazione viene affidato per i primi tre anni sociali ad un Revisore legale dei Conti nella persona del Dottor Carlo PINNA, nato a Roma (RM) il 17 ottobre 1956, residente a Roma (RM), Piazza Cardinal Ferrari n. 2, Codice Fiscale PNN CRL 56R17 H501S.

10 - La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C", quale

parte integrante e sostanziale di esso.

11 - I componenti danno atto che si procederà alla nomina degli altri Organi della Fondazione nel rispetto delle norme dello Statuto.

12 - Gli effetti giuridici del presente atto decorrono da oggi.

13 - Il primo esercizio economico si chiude il 31 agosto 2011.

14 - Il componente designa per lo svolgimento di tutte le pratiche relative all'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R 10 febbraio 2000 n. 361, e ad eventuali domande di iscrizione in registri, albi o elenchi, anche ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 460\1997, ovvero per il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi, il Direttore Esecutivo Fratello Amilcare BOCCUCCIA, che potrà sottoscrivere qualsiasi domanda, istanza, dichiarazione o documento all'uopo necessario.

Esso inoltre delega il Fratello Amilcare BOCCUCCIA ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità in occasione dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ferma restando la facoltà di richiedere la stipula di apposito atto modificativo per eventuali modifiche che incidano in modo rilevante sugli scopi, la struttura, il patrimonio e l'attività degli organi della Fondazione.

15 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

I componenti esonerano me Notaro dalla lettura degli allegati.

Atto letto da me Notaio, alla presenza dei testi, ai componenti e da

essi approvato e sottoscritto alle ore sedici e quarantacinque

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e
completato di mia mano su otto pagine di tre fogli.

Firmato: Fr John Peter Guasconi

Firmato: Amilcare Boccuccia

Firmato: Fr. Pedro Manuel Arrambide Iriazabal

Firmato: Carmela Distefano Teste

Firmato: Agnese Angiuli Teste

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

FRATELLI

Via

F-37

Manoscritto Fr.

18 luglio 194

riore Genero

IN PETER GUAS

Istituto dei Frat

piere tutti gli atti

arietà Internaz

Alvarez

vero Antonio B.

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

Superiore Generale
Via Aurelia, 476 - C.P. 9099 (Aurelio)
00100 ROMA - Italia
Tel. 06/665 231
E-Mail: arodriguez@lasalle.org

Allegato "A"

allo scudo



22546

Roma, 19/09/10


Il sottoscritto Fratel Alvaro Antonio Rodriguez Echeverria, nato a San José (Costa Rica) l'8 luglio 1942 e residente in Roma - Via Aurelia n. 476, in qualità di Superiore Generale dei Fratelli Delle Scuole Cristiane,

AUTORIZZA

JOHN PETER GUASCONI, rappresentante legale dell'ente Casa Generalizia dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, con sede a Roma, Via Aurelia 476, a compiere tutti gli atti necessari per la creazione della Fondazione "De La Salle Solidarietà Internazionale - Onlus".

In Fede

Fr. Alvaro Rodriguez E.
Fr. Alvaro Antonio Rodriguez Echeverria





Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO - Piazza Garibaldi, 16
Tel. ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 312652 POPSOE I
Web site: <http://www.popso.it> - e-mail: info@popso.it

ROMA - AGENZIA N. 7 AURELIO
Viale di Valle Aurelia 59
00167 - ROMA

*Allegato "B"
alla raccolta 22546*

Roma, 17 novembre 2010



OGGETTO: deposito per costituzione fondazione.

Si certifica che presso la scrivente Agenzia 7 di Roma della Banca Popolare di Sondrio è presente un deposito di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) riconducibile alla costituenda


"FONDAZIONE DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS"

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia 7 di Roma



Allegato "C" alla Raccolta 22546

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE -
ONLUS"



STATUTO DELLA FONDAZIONE

"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS"

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ORIGINE E DENOMINAZIONE

Su iniziativa della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane è istituita la Fondazione denominata

"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS"

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha la sua sede in Roma, attualmente in Via Aurelia n. 476.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà aprire uffici, sia in Italia che all'estero, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto dello statuto della Fondazione. Detti uffici non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno dalla sede anche per la parte contabile ed amministrativa.

Art. 3 – SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale in conformità a quanto previsto all'Art.10, primo comma, del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- a. Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelando i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del benessere umano, della giustizia e della pace;
- b. Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizzazione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.

Art. 4 – ATTIVITA'

La Fondazione, per il perseguimento dei suoi fini, può svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) Promuovere e finanziare progetti di formazione, di educazione e di sviluppo a favore dei popoli bisognosi del pianeta.
- b) Collaborare nel processo di sensibilizzazione, di educazione, di sviluppo, anche a fine di promuovere una lettura critica della realtà sociale, dei cittadini, dei popoli bisognosi, nonché per creare una cultura di solidarietà.
- c) Sollecitare i governi – locali, regionali, nazionali, europei, internazionali – e gli Organismi Internazionali a contribuire alla promozione del benessere umano, della educazione, della giustizia e della pace.
- d) Promuovere il volontariato tra le persone disposte a collaborare al conseguimento di questi scopi ed obiettivi, con spirito libero, altruista e solidale
- e) Preparare personale italiano ed estero a svolgere attività educative e di sviluppo.
- f) Promuovere uno stile di vita personale e collettivo coerente con la proposta di solidarietà prestata.

- g) Proporsi come “canale operativo” capace di facilitare la solidarietà di quanti conoscono la Fondazione e hanno fiducia nel lavoro dalla stessa promosso.
- h) Collaborare e coordinare gli sforzi degli altri organismi, associazioni, ONG ed Organismi Internazionali coinvolti in questo stesso impegno.
- i) Acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi umanitari (fuori CE) in forza del comma 12 dell'articolo 12 del DPR 633/7.
- j) Collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi tipo, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.
- k) Costituire e/o gestire centri di orientamento scolastico e/o professionale per studenti di ogni ordine e grado e di consulenza per gli educatori e per le famiglie.
- l) Rilevare riviste, radio, televisioni ed, in genere, ogni mezzo di comunicazione e/o d'informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel rispetto della vigente normativa.

La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute necessarie o utili, comunque in misura non prevalente.

La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambiarie, mutui ipotecari ed in genere qualsiasi operazione bancaria con qualsiasi istituto di credito.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti dei Soci Fondatori, e dal fondo di gestione costituito da:


- a) quote di adesione dei Partecipanti;
- b) sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) redditi e somme di qualsiasi genere e per qualsiasi iniziativa acquisite;
- d) capitali provenienti dalla alienazione di beni considerati non produttivi di adeguato reddito o la cui manutenzione o conservazione, a valutazione del Consiglio di Amministrazione, risulti eccessivamente onerosa.

Art. 6 – GESTIONE

La Fondazione gestisce con trasparenza il proprio patrimonio e consente a Cittadini e Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a esse direttamente connesse.



Art. 7 - SOCI

Possono essere Soci della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti nazionali, stranieri o sovra nazionali che contribuiscono alle attività della Fondazione ed alla

realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante opere e contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I Soci si suddividono in:

- a) *Soci Fondatori*: persone o enti che partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione concorrendo alla formazione del fondo di dotazione. I Soci fondatori formano di diritto il Consiglio Direttivo della Fondazione.
- b) *Partecipanti*: persone o enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci cessano di appartenere alla Fondazione per:

- morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Nella scelta di attività svolte in proprio o in quelle nelle quali collabora la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione agirà con criteri di imparzialità senza discriminazioni avendo di mira che i destinatari delle attività siano persone che:

- a) abbiano una condizione socioeconomica e culturale sfavorevole;
- b) manifestino chiaramente la volontà di ricevere l'assistenza o il servizio previsto nell'attività;
- c) partecipino in quanto loro possibile alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle attività di sviluppo comunitario.

Art. 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore esecutivo e il Vice Direttore
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario Generale
- Il Revisore dei Conti o Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Per il primo anno il Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane è Presidente della Fondazione e del Consiglio Direttivo.

Poteri del Presidente:

- a) Convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

- b) Nomina, ascoltato il parere del Consiglio Direttivo, il Direttore Esecutivo, il Vice Direttore e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di otto membri ed è formato dai rappresentanti dei Soci Fondatori, e, se ritenuto opportuno, da un massimo di tre Soci Partecipanti.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) Stabilisce le linee d'azione per la realizzazione delle finalità della Fondazione;
- b) Presenta al Presidente una rosa di nomi per il Consiglio di Amministrazione;
- c) Delibera sulla ammissione dei Partecipanti e sulla loro eventuale esclusione o decadenza.

Art.12 – DIRETTORE ESECUTIVO E VICE DIRETTORE

Il Direttore esecutivo e il Vice Direttore della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo, e durano in carica 3 (tre) anni. Per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo.

Al Direttore esecutivo compete la rappresentanza legale e l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Egli convocherà le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne avrà la presidenza, guiderà i dibattiti e metterà in pratica le decisioni che dovranno essere in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio Direttivo, avendo la facoltà per questo di porre in essere ogni atto e firmare i documenti necessari a tal fine.

E' compito del Vice Direttore esecutivo della Fondazione assumere le funzioni di Direttore in caso di carica vacante per assenza o infermità, anche con facoltà di agire in rappresentanza della Fondazione con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore esecutivo e il Vice Direttore esecutivo della Fondazione.

Art.14 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Direttore esecutivo, in via ordinaria, due volte l'anno e precisamente: entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Direttore esecutivo ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Direttore esecutivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;



- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Direttore esecutivo ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

In sede di prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvederà, se lo ritiene necessario, alla nomina di un Segretario Generale che rimane in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, in via straordinaria tutte le volte che il Direttore esecutivo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore, lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo di tutti i Partecipanti alla Fondazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo avviso da far recapitare al domicilio o anche, in caso di urgenza, mediante telegramma o e-mail, ma sempre in modo idoneo affinché i consiglieri e il Collegio dei revisori siano informati almeno otto giorni prima della riunione. In essa si indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inserendo anche l'ordine del giorno.

Non sarà necessaria la convocazione allorché tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione siano presenti e decidano all'unanimità la riunione.

Art.15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri nessuno escluso, per gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo puramente enunciativo, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fondazione in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio Direttivo e provvedere con i più ampi poteri al raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- b) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- c) riferire annualmente al Consiglio Direttivo e all'organo di vigilanza sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;
- d) deliberare sui criteri da adottare per gli investimenti produttivi di reddito del patrimonio della Fondazione;
- e) deliberare in relazione ai poteri e ai compiti che ritiene di conferire al Direttore esecutivo, al Vice Direttore e al Segretario generale, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto; conferisce deleghe a singoli consiglieri per l'espletamento di specifici incarichi nell'ambito delle attività della Fondazione;
- f) determinare, su proposta del Direttore esecutivo, l'indennità di carica del Segretario Generale.

Art. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

Fra gli altri sono obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) fare in modo che gli scopi della Fondazione si realizzino;

- b) partecipare alle riunioni alle quali sono convocati;
- c) svolgere il proprio incarico con la diligenza propria di un rappresentante leale;
- d) mantenere in buono stato di conservazione e di produzione i beni e i valori della Fondazione;
- e) adempiere nelle attività le disposizioni delle leggi vigenti e del presente Statuto.

I Consiglieri risponderanno in solido davanti alla Fondazione dei danni e nocimenti causati da atti in contrasto con la Legge e lo Statuto e da mancanza di diligenza necessaria nello svolgere l'incarico. Saranno esenti da responsabilità quanti avessero votato contro la decisione, e quanti, non essendo intervenuti nella riunione decisiva, possano dimostrare di non aver conosciuto la decisione, oppure, conoscendola, abbiano messo in atto il possibile per evitare il danno e per lo meno vi si siano opposti espressamente.

Art.17 – CESSAZIONE CARICA

La cessazione dall'incarico da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà nelle ipotesi seguenti:

- a) per morte o dichiarazione di morte presunta;
- b) per rinuncia;
- c) per incapacità, inabilitazione, interdizione o incompatibilità, conformemente a quanto dispone la Legge;
- d) per cessazione dall'incarico in ragione del quale si è stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) per decisione dell'autorità giudiziaria;
- f) per revoca da parte del Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione;
- g) per decorrenza del periodo per il quale si è nominati.

Art.18 – DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità avrà prevalenza il voto del Direttore esecutivo o di colui che lo sostituisce.

Sarà, tuttavia, richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del Presidente per deliberare sulle modifiche statutarie, il trasferimento della sede, la trasformazione o liquidazione della Fondazione, l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di debiti, l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio, la fusione o lo scioglimento della Fondazione stessa.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Direttore esecutivo o dal Segretario Generale.

Art. 19 – SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Direttore esecutivo. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Egli ha il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Ha inoltre il compito di eseguire, per delega del Direttore esecutivo o del Consiglio di Amministrazione ogni incarico conferitogli.

Art. 20 – REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori legali dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori legale dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.

Art. 21 – GRATUITA DELLE CARICHE

Gli incarichi di Direttore esecutivo, Vice Direttore, nonché quelli dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuiti: avranno diritto esclusivamente ad essere rimborsati delle spese debitamente giustificate fatte a causa delle proprie funzioni.

Art. 22 – ESERCIZIO SCRITTURE CONTABILI BILANCIO

L'Esercizio Economico inizia il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Art. 23 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio netto residuo della stessa, ai sensi della legge n. 460/97, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Le norme integrative che verranno ritenute utili o necessarie dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del presente Statuto e quelle relative al funzionamento della Fondazione saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

Firmato: Fr John Peter Guasconi

Firmato: Amilcare Boccuccia

Firmato: Fr. Pedro Manuel Arrambide Iriazabal

Firmato: Carmela Distefano Teste

Firmato: Agnese Angiuli Teste

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

registrato a Roma 3 il 16.12.2010

serie 15 n. 36876 euro 168,00

la presente copia è conforme all'originale
documento conservato in atti di questo ufficio

e si compone di n. 20 pagine

Roma, li 10.1.2011

